

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 27 del 14/06/2012

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 14 del mese di Giugno, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MARCELLO NICOLA	assente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAURO GENNARO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	presente
5	ARDUINI DANIELE	presente	21	MORETTI GIULIANA	presente
6	ASTOLFI ALBERTO	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	BERTOZZI SIMONE	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
8	CAMPORESI LUIGI	presente	24	PAZZAGLIA FABIO	presente
9	CASADEI MARCO	presente	25	PETITTI EMMA	presente
10	CINGOLANI LILIANA	presente	26	PICCARI ENRICO	presente
11	DONATI SARA	presente	27	PICCARI VALERIA	presente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	GIUDICI ERALDO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2012.

Il Presidente del Consiglio Comunale, su accordo del Consiglio Comunale, pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto congiuntamente al punto 2 dell'Ordine del Giorno, delibera di C.C. n. 26 "Istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvazione del relativo regolamento comunale", alla quale si rimanda per gli interventi e movimenti dei Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione gli emendamenti presentati alla proposta deliberativa in oggetto che sono allegati parte integrante, riportati nell'Allegato "B" nella loro formulazione.

Vengono quindi posti singolarmente in votazione gli emendamenti n. 1, n. 2 e n. 3 presentati dal Consigliere Cingolani (punto 1 del Dispositivo – sostitativi);

Il Consiglio Comunale respinge i tre emendamenti con il medesimo risultato: 18 voti contrari (PD, Rimini per Rimini, FdS), 11 favorevoli (PdL, SEL, Mov 5 Stelle, Lega Nord) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco).

Entra il Consigliere Murano Brunori – Presenti n. 30 (29 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ora singolarmente in votazione gli emendamenti:

- n. 4 presentato dal Consigliere Renzi (punto 1 del Dispositivo – sostitutivo);*
- n. 5 presentato dal Consigliere Piccari Valeria (sostitutivo);*
- n. 6 presentato Consigliere Mauro (punto 1 del Dispositivo - aggiuntivo);*
- n. 7 presentato dal Consigliere Renzi (punto 1 del Dispositivo – sostitutivo/aggiuntivo);*
- n. 8 presentato dal Consigliere Renzi (punto 1 del Dispositivo – aggiuntivo);*
- n. 9 presentato dal Consigliere Renzi (punto 1 del Dispositivo – aggiuntivo);*

Il Consiglio Comunale respinge tutti gli emendamenti con il medesimo risultato:

19 voti contrari (PD, Rimini per Rimini, FdS, IdV), 11 favorevoli (PdL, SEL, Mov 5 Stelle, Lega Nord) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai n. 30 presenti (29 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione l'emendamento n. 10 aggiuntivo, presentato dal Sindaco alla proposta deliberativa in oggetto.

Il Consiglio Comunale con 19 voti favorevoli (PD, Rimini per Rimini, FdS, IdV), 10 contrari (PdL, SEL, Mov 5 Stelle, Lega Nord) e 1 astenuto (Consigliere Giudici) espressi per alzata di mano dai n. 30 presenti (Sindaco Gnassi, Consiglieri Agosta, Allegrini, Angelini, Arduini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Cingolani, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Pazzaglia, Petitti, Piccari Enrico, Piccari Valeria, Pironi, Renzi, Turci e Zoffoli) approva l'emendamento in oggetto.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione dell'emendamento del Sindaco, approvato come sopra illustrato;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento all'art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta municipale propria (IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015;
- il c. 6 dell'art. 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini IMU;

RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento, oltre al soprarichiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 "in quanto compatibili", anche al D.Lgs. n. 504/92 (disciplina Ici) "in quanto richiamato";

VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi;

CONSIDERATO in particolare che per l'imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, art. 14, del D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come sancita dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione di aliquote e detrazioni d'imposta, disciplinate dal medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011;

DATO ATTO che allo Stato, ai sensi del c. 11, art. 13, D.L. n. 201/2011, è riservata la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità immobiliari di cui al c. 4, art. 8, del D.Lgs. n. 504/92, l'aliquota base pari allo 0,76 per cento;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) in via di attuazione;

TENUTO CONTO che l'amministrazione comunale, nell'ambito della complessiva manovra finanziaria anno 2012, consapevole che l'introduzione dell'Imposta municipale propria rappresenta un appesantimento sia della pressione fiscale, che degli adempimenti a carico dei contribuenti, ritiene, nel rispetto delle esigenze di semplificazione, di rinunciare all'applicazione dell'IscoP dall'anno 2012;

VISTE le linee guida dell'amministrazione comunale per l'anno 2012;

CONSIDERATO, per le motivazioni fin qui espresse, di determinare ai fini Imu per l'anno 2012 le seguenti aliquote d'imposta:

aliquota del 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;

- abitazioni e relative pertinenze locate agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota del 0,5 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

aliquota del 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94;

aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;
- abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3.

aliquota del 0,99 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

RITENUTO per l'anno 2012 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale pari a € 200,00, maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l'importo massimo di € 600,00;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento quale atto di recepimento della normativa di riferimento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali

per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO a riguardo l'art. 29, c. 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, che ha differito per l'anno 2012 l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli enti locali al 30/06/2012;

RICHIAMATO altresì il c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 che prevede per l'anno 2012, tra l'altro, la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine del 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento delle finanze;

DATO ATTO che, per l'anno 2012, per le modalità di versamento dell'imposta dovuta trovano applicazione le disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso in data 16/05/2012 dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso in data 23.05.2012 dal Direttore Risorse Finanziarie D.ssa Gianna Rosa Vandì, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;
 - delle Commissioni Consiliari Permanenti I e V riunite in seduta congiunta in data 31.05.2012, 05.06.2012 e 07.06.2012;

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa come precedentemente emendata.

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 19 voti favorevoli (PD, Rimini per Rimini, IdV e FdS), 11 contrari (PdL, SEL, Mov 5 Stelle, Lega Nord) espressi per alzata di mano dai n. 30 presenti (29 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- 1) di determinare, con decorrenza 01/01/2012, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota del 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni e relative pertinenze locate agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota del 0,5 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- unità immobiliari appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

aliquota del 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94;

aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;

- abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3.

aliquota del 0,99 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

- 2) di stabilire, per l'anno 2012, le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale, come previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011:
 - **detrazione di € 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - **maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detrazione di € 50,00** per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l'importo complessivo di € 600,00;
- 3) di dare atto che, per l'anno 2012, per le modalità di versamento dell'imposta dovuta trovano applicazione le disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;
- 4) di riservarsi la facoltà, laddove necessario, di modificare le aliquote d'imposta approvate con il presente atto, avvalendosi delle disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, sulla base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento delle finanze;
- 5) di dare atto altresì che:
 - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
 - il responsabile del procedimento è la D. ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

Con 19 voti favorevoli (PD, Rimini per Rimini, IdV e FdS), 11 contrari (PdL, SEL, Mov 5 Stelle,

Lega Nord) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai n. 30 presenti (29 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 27 del 14/06/2012

PRESIDENTE

F.to TURCI DONATELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 21.06.2012.

Rimini li 21.06.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli Immobili e
Federalismo municipale

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704643 - fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tributi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409P

ALL. "A"

RELAZIONE TECNICA

Il D.L. n. 201/2011, convertito il L. n. 214/2011, ha introdotto, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'Imposta municipale propria (IMU), con conseguente applicazione a regime dal 2015.

L'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l'addizionale comunale all'Irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Ici.

Con l'emanazione del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2014, sono state apportate modifiche, in alcuni casi di rilievo, alla normativa di riferimento dell'Imposta municipale propria. La nuova imposta è disciplinata da un quadro normativo di non facile lettura, dal momento che occorre far riferimento all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 "in quanto compatibili", e al D.Lgs. n. 504/92 "in quanto richiamato". Inoltre per talune situazioni bisogna far riferimento alle disposizioni contenute nel citato del D.L. n. 16/2012, disposizioni che non trovano coordinamento con la disciplina Imu.

Con l'art. 14, c. 6 del D.Lgs. n. 23/2011 viene inoltre confermata la potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 in materia di entrate degli enti locali.

In fase di prima applicazione del tributo, stante l'estrema incertezza sia in merito all'esercizio della potestà regolamentare, che dell'esigenza del rispetto dell'equilibrio di bilancio, si ritiene, cautelativamente, di esercitarla limitatamente alle facoltà e casistiche espressamente previste dalla normativa Imu.

La deliberazione che si propone, in particolare, è formulata secondo le disposizioni riguardanti le competenze del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote d'imposta, così come espressamente disciplinato dal c. 6, art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

Per le finalità fin qui esposte, si ricorda l'importanza di approvare il presente atto, con entrata in vigore dal 01/01/2012, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, ferma restando la facoltà prevista al c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, di modificare le aliquote e le detrazioni d'imposta approvate entro il termine del 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento delle finanze.

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI

E FEDERALISMO MUNICIPALE

D.ssa Ivana Manduchi